APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO

Art. 18 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)

La presente Convenzione sara' ratificata e lo scambio degli atti di ratifica avra' luogo a Berlino entro il piu' breve termine possibile.

Essa, entrera' in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche. Potra' essere denunciata in ogni tempo, restando tuttavia in vigore ancora per un anno dalla data della denuncia.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata.

Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. Giannini Von Mackensen

Ivo Bagli Wucher

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri

Ciano

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Estremi	Legge 30 maggio 1940, n. 835
Partizione	Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-in-roma-fra-l-italia-e-la/convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it